D.M. 27 maggio 1998: Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio.

(Pubblicato nella G.U. n. 136 del 13 giugno 1998)

IL DIRETTORE GENERALE

della Direzione generale commercio, assicurazioni e servizi

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile presso le camere di commercio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione del predetto art. 8, ed in particolare l'art. 24 concernente i certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 concernente l'approvazione dei predetti modelli dei certificati inerenti il registro delle imprese;

Considerato necessario approvare anche il modello di certificato inerente il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 soprarichiamato;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, recante: "Disposizioni contro la mafia";

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni antimafia:

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed in particolare l'art. 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

Visto il regolamento 16 dicembre 1997, n. 486, e, in particolare, l'art. 1 per il quale le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'art. 5 dello stesso regolamento, sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del richiamato decreto legislativo n. 490, nonché il medesimo art. 5, comma 2, per il quale con decreto del Ministro dell'industria sono definiti i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese, recanti la predetta dicitura, relativi ai soggetti individuati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 11 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Considerato che allo stato attuale della normativa non è possibile ancora indicare, come previsto dal comma 3 del predetto art. 5, i certificati relativi agli altri registri, albi e ruoli tenuti dalle camere di commercio;

Ritenuto opportuno predisporre un modulo per la richiesta dei certificati recanti la dicitura antimafia completo di guida alla compilazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I certificati d'iscrizione nel registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996 che possono recare il nulla osta di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486, sono i seguenti: a) certificato d'iscrizione nella sezione ordinaria per l'impresa individuale;

- b) certificato d'iscrizione nella sezione ordinaria per l'impresa non individuale;
- c) certificato anagrafico per l'impresa individuale;
- d) certificato anagrafico per l'impresa non individuale.
- 2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere inserito anche nel certificato, di cui all'allegato A annesso al presente decreto, di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
- 3. Nei certificati di cui ai commi 1 e 2 è riportato l'elenco dei soggetti verificati indicati nell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, completo dei relativi dati anagrafici [1].
- 4. La richiesta dei certificati di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con il modulo di cui all'allegato B annesso al presente decreto.
- Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- (1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.M. 23 settembre 1998.

Allegato A

(Si omette l'allegato)

Allegato B [1]

(1) A norma dell'art. 1, comma 4, D.M. 23 settembre 1998, i richiami normativi, contenuti nel presente allegato, al D.M. 16 dicembre 1997, n. 486, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni introdotte dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

(Si omette l'allegato)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA

- 1. I certificati con dicitura antimafia sono equiparati, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture (art. 1, comma 1, del decreto 16 dicembre 1997, n. 486).
- 2. La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di commercio, precisando l'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa è iscritta e compilando la parte I del modulo con l'indicazione del numero dei certificati richiesti, della denominazione dell'impresa, specificando se la stessa è iscritta nella sezione ordinaria, speciale o nel REA ed il relativo numero d'iscrizione nonché il codice fiscale. Segue la dichiarazione circa la regolarità dell'impresa nei confronti degli adempimenti previsti per l'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA. Se il modulo è presentato personalmente dal titolare o dal legale rappresentante, la sottoscrizione dello stesso non è soggetta ad autenticazione (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127). Diversamente occorre allegare l'atto di delega alla richiesta del certificato con sottoscrizione autenticata del titolare o del legale rappresentante.
- 3. Il sistema informativo delle Camere di commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà

l'inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa.

- 4. Le persone per cui si effettua la verifica sono le seguenti, a seconda delle differenti forma d'impresa (allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490):
- a) per l'impresa individuale: l'imprenditore;
- b) per la società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- d) per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti membri del consiglio di amministrazione;
- e) per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che rappresentino stabilmente in Italia;
- f) per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di amministrazione;
- g) per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del Consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 %, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.
- 5. Considerato che per le imprese di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese, i nominativi delle persone verificate sono tutti già tutti inseriti nel registro delle imprese, non è necessario indicarli nella successiva parte II del modulo.
- 6. Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera g, è gia presente nel registro delle imprese il nominativo del legale rappresentante, ma mancano i nominativi dei, membri del consiglio di amministrazione e dei consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%, nonché i nominativi dei consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione. Pertanto va compilata la parte II del modulo con nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita dei predetti soggetti. Nel caso di consorzi di società o società consortili va indicata la denominazione e la sede delle società che detengono una partecipazione superiore al 10%.
- 7. Nell'ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza (elencate nell'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, 490) il certificato rilasciato recherà in calce l'elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
- 8. La sospensione dell'emissione del certificato con dicitura antimafia non implica di per sè la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione, ma in tal caso l'interessato viene informato che occorre acquisire, presso la competente Prefettura, la comunicazione di cui all'art. 2 del predetto d.lgs. 490.
- 9. In ogni caso l'ufficio del registro delle imprese può rilasciare certificazioni prive della dicitura antimafia quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.

10. Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l'apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.